



COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

- Provincia di Venezia -

UFFICIO TECNICO

Prot. n.

Ord. n. 33 del 30/06/2015

SETTORE TECNICO

Servizio Urbanistica-Edilizia Privata-Ambiente

Resp. Proc.: geom. C. Pajaro

Resp. istruttoria: geom. P. Zago

Alla Ditta

COIM COSTRUZIONI IMMOBILIARI S.R.L.

Via A. Da Bassano, 39

35100 - PADOVA (PD)

pec: coimcostruzionimmobiliari@pec.it

OGGETTO: Ordinanza di pulizia, manutenzione e decoro dei lotti ed edifici abbandonati presso la lottizzazione Sala 2000 a S. Angelo.

IL SINDACO

Premessa e richiamata la propria Ordinanza n. 6 del 30 settembre 2014, prot. 0015257, rivolta alle ditte Immobiliare Mirka di Rubano e F.N. Costruzioni Generali di Padova, con la quale era stato ordinato alle stesse di provvedere in solido, alla eliminazione dei problemi igienico-sanitari riscontrati mediante l'esecuzione dello sfalcio delle erbacce, sterpaglie, alla rimozione degli arbusti e ramaglie, e di mantenere nel tempo i lotti di terreno periodicamente ben mantenuti e conservati, in modo che non costituiscano pregiudizio per l'incolumità e la salute pubblica, prevedendo altresì che le recinzioni dei lotti siano mantenute e ben consolidate al terreno in modo che non possano creare ostacolo o intralcio a mezzi o a pedoni in transito lungo la pubblica via, oltre che impedire a chiunque l'immissione e lo scarico di rifiuti o di materiale vario nei lotti,

Preso atto che in data 15/12/2014 con documento rep. n. 422.512 è stato sottoscritto l'atto di fusione per incorporazione anche delle suddette ditte nella società COIM Costruzioni Immobiliari S.r.l. o COIM S.r.l. (p.iva 03582100289) con sede in Padova, via A. Da Bassano, n. 39;

Rilevato che gli inconvenienti di che trattasi si sono da tempo ripresentati e si stanno aggravando, per cui si rende necessario adottare questo nuovo provvedimento affinché la ditta proprietaria dei lotti di terreno effettui un intervento di pulizia, sfalcio e disinfestazione/derattizzazione in modo che venga eliminato l'inconveniente in modo permanente, precisando che in caso di mancata esecuzione dei lavori nei termini fissati, si procederà all'intervento sostitutivo, ai sensi della vigente legislazione, in danno dei soggetti obbligati, provvedendo al recupero coattivo delle somme sostenute che dall'Amministrazione Comunale;

Rilevato altresì che per le ragioni innanzi riferite, permane alto il pericolo di proliferazione di ratti e zanzare a causa del permanere di acqua stagnante negli interrati riferiti agli edifici residenziali ancora disabitati e abbandonati individuati al fg. 6 mapp.li 574-575-565-586-587-599-600-601 mentre i lotti di terreno individuati al fg. 6 mapp.li 363-364-365-368-401-411 necessitano di intervento di pulizia, sfalcio e disinfestazione/derattizzazione;

Dato atto che codeste ditte risultano tuttora proprietarie dei lotti e edifici suindicati;

Visto il T.U. delle Leggi Sanitarie 27.7.1934, n. 1265;

Visto il Regolamento d'igiene;

Vista il D.lgs. 18.8.2000, n. 267,

P.zza XXV Aprile, 1 - 30036 Santa Maria di Sala (VE)

Tel. 041.486788 - Fax 041.487379 - P.Iva 00625620273

www.comune-santamariadisala.it - e-mail: ambiente@comune-santamariadisala.it

Visto l'art 50 del D.lgs. 18.08.00, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA

Per le motivazioni suesposte:

- 1) al sig. **FILIPPI NICOLA**, amministratore unico della ditta **"COIM COSTRUZIONI IMMOBILIARI S.r.l."** c.f. 03582100289, con sede a Padova in via A. Da Bassano, 39, proprietaria dei lotti di terreno e fabbricati individuati al catasto al fg. 363-364-365-368-401-411-574-575-565-586-587-599-600-601,

di provvedere entro 15 gg. dal ricevimento del presente provvedimento, alla eliminazione dei problemi igienico-sanitari in premessa citati mediante l'esecuzione dello sfalcio delle erbacce, sterpaglie, alla rimozione degli arbusti e ramaglie all'interno dei lotti, al prosciugamento degli interrati degli edifici residenziali, **e di mantenere nel tempo i lotti di terreno, le aree esterne e gli interrati degli edifici periodicamente ben manutentati e conservati**, in modo che non costituiscano pregiudizio per l'incolumità e la salute pubblica, prevedendo altresì che le recinzioni dei lotti siano mantenute e ben consolidate al terreno in modo che non possano creare ostacolo o intralcio a mezzi o a pedoni in transito lungo la pubblica via, oltre che impedire a chiunque l'immissione e lo scarico di rifiuti o di materiale vario nei lotti;

In caso di mancata esecuzione nei termini previsti dei lavori sopraindicati, **l'Amministrazione Comunale si riserva di procedere all'intervento sostitutivo, in danno dei soggetti obbligati**, provvedendo altresì al recupero delle somme che l'Amministrazione Comunale dovrà sostenere, ai sensi della vigente legislazione

L'inottemperanza al presente provvedimento comporta il deferimento all'A.G. ai sensi dell'art. 650 C.P.

La Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Miranese – Presidio di Santa Maria di Sala, è incaricata di far osservare la presente Ordinanza;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. competente, entro 60 gg. dalla data di notificazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della Legge 241/90 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla data di notifica.

Santa Maria di Sala, lì 30 GIU. 2015



IL SINDACO

Nicola Fragomeni